

Codice A1419A

D.D. 12 maggio 2021, n. 699

L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, dell'Associazione "ANFFAS Onlus Valsesia" con sede legale nel Comune di Varallo Sesia - C.F. 91012700026.



ATTO DD 699/A1419A/2021

DEL 12/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, dell'Associazione "ANFFAS Onlus Valsesia" con sede legale nel Comune di Varallo Sesia – C.F. 91012700026.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;
- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;
- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106, il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore";

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri..... e... "il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 816 del 20.03.2012 della Provincia di Vercelli, è stata iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale – l'Associazione ANFFAS Onlus Valsesia" con sede legale nel Comune di Varallo Sesia – C.F. 91012700026;

Vista la richiesta di cancellazione dal registro presentata dall'associazione, ns. prot. n. 5792/A419A del 16.02.2021, unitamente al verbale di assemblea straordinaria con cui è stata deliberata la richiesta;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.

n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 7 dicembre 2000 n. 383
- L.R. 7 febbraio 2006, n. 7
- D. Lgs. 3/7/2017 n. 117

DETERMINA

- di cancellare dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, ANFFAS Onlus Valsesia” con sede legale nel Comune di Varallo Sesia – C.F. 91012700026;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio